

**Centro di Ricerca Educativa e Didattica (CRED)**  
**Università degli Studi di Verona**

**STATUTO**

**Art. 1 - Istituzione**

Il Centro di Ricerca “**Centro di Ricerca Educativa e Didattica**” (d’ora in poi CRED) è costituito ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 382/80 nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari di Ateneo all’interno del Dipartimento di Scienze dell’Educazione.

**Art. 2 - Finalità**

Il Centro si propone di sviluppare la ricerca nei seguenti ambiti:

- Teaching education and training
- Research *for* children
- Children’s education and care
- Ethical education
- Emotional education
- Philosophy of care

**Art.3 - Attività**

In relazione alle finalità esposte, il Centro si propone di sviluppare le seguenti attività:

- Progettare, realizzare e valutare ricerche nei campi di cui all’articolo 2.
- Progettare e gestire iniziative di formazione
- Organizzare convegni per attivare confronti a livello nazionale e internazionale
- Costruire e partecipare a reti di ricerca nazionale e internazionale.

Ciascuna iniziativa prevede un forte raccordo con il territorio, in ordine all’esigenza di conoscere e valorizzare il sapere dei pratici coinvolti nei processi educativi, formativi, didattici e di cura, e di lavorare in collegamento con altre istituzioni che si occupano di questi ambiti.

**Art.4 - Organi**

L’organizzazione del CRED prevede:

- Il Direttore scientifico che viene eletto dal Comitato Scientifico.
- Il Comitato scientifico, costituito da ricercatori e studiosi esperti negli ambiti indicati al punto 2 e 3.

**Art.5 - Funzionamento**

Il Comitato scientifico ha le seguenti funzioni:

- elaborare le linee di indirizzo della ricerca;
- fornire, in base alle competenze dei diversi membri, consulenza scientifica su specifiche attività;
- progettare, monitorare e valutare le attività di ricerca e formazione;
- esprimere pareri su progetti di collaborazione con altre Università o Enti territoriali interessati a promuovere iniziative congiunte su tematiche di interesse comune;
- individuare eventuali collaboratori esterni per la realizzazione di progetti di ricerca;
- presentare annualmente una relazione sulle attività svolte.

Il Direttore del Centro ha il compito di effettuare la supervisione scientifica delle attività, di garantire il coinvolgimento periodico dei membri del Comitato scientifico, di rappresentare il Centro nelle relazioni con l'Università e le istituzioni del territorio.

Il Direttore è nominato dal comitato Scientifico; l'incarico dura 3 anni ed è rinnovabile 1 sola volta. Alla gestione Amministrativa del Centro ai sensi dell'art. 40 dello Statuto di Ateneo, provvederà il Dipartimento cui afferisce il Direttore del Centro.

#### **Art. 7 – Mezzi finanziari e contabilità**

Al Centro è attribuita autonomia amministrativa ai sensi dell'art. 40 dello Statuto di Ateneo in quanto potrà ricevere contributi e finanziamenti da parte di enti pubblici e privati ricorrendo alla propria attività istituzionale o a quella commerciale (c.d. conto terzi), anche offrendo la propria assistenza o consulenza nei campi in cui svolge la propria attività.

La gestione delle risorse finanziarie rimarrà in capo al Dipartimento cui afferisce il Direttore del Centro. Il Responsabile Amministrativo avrà cura di incassare le risorse economiche derivanti dalle attività del CRED in specifici progetti contabili del Budget del Dipartimento cui afferisce il Direttore del Centro.

#### **Art.8 – Sede**

Le attività del Centro si svolgono negli spazi resi disponibili dal Dipartimento di Scienze dell'Educazione ed in applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

#### **Art.9 – Modifiche allo statuto**

Le norme di attuazione dello Statuto saranno oggetto di un apposito Regolamento che sarà elaborato dal Consiglio Scientifico del CRED.

Dicembre 2008

#### **Il proponente:**

Prof.ssa Luigina Mortari

